



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2020000033 del 14/01/2020

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Dirigente: **Antonella Gentile**

Oggetto

Diniego dell'autorizzazione definitiva e cessata validità dell'autorizzazione provvisoria giusta Determina Dirigenziale R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019 allo scarico nel Vallone Chimento dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Chimento del Comune di Acri (CS).

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii., tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 62 comma 1 e dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., con Determina Dirigenziale R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019 è stata rilasciata al Sindaco pro tempore del Comune di Acri (CS) l'Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Vallone Chimento delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Chimento;

- il punto 3 delle prescrizioni della predetta Autorizzazione recitava: *“far pervenire entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACal – Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalle tab. 1 e 3 dell'all.5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e consentire a questo Ente il rilascio dell'Autorizzazione definitiva ”*;

- il Comune di Acri con propria nota prot. n. 4610 del 15/03/2019, per come previsto nelle prescrizioni della Autorizzazione di che trattasi, comunicava l'apertura allo scarico in pari data, richiedendo inoltre all'Arpacal - Dipartimento di Cosenza, con nota Prot. n. 4612 del 15/03/2019, di effettuare le analisi di controllo per verificare il rispetto delle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., allegando la determina di impegno di spesa n. 39/5 del 15/03/2019, in favore di ArpaCal;

Dato atto che

- il Comune di Acri inoltrava via PEC la nota prot. n. 8037 del 07/05/2019, con quale richiedeva una proroga di 60 giorni dell'Autorizzazione Provvisoria R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019, in attesa della effettuazione delle analisi di controllo previste e richieste all'ArpaCal Cosenza;
- questo Settore dell'Ente con determina dirigenziale RG 2019000876 del 3/6/2019 ha prorogato per giorni 60 l'autorizzazione provvisoria allo scarico R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019;

Avuto riguardo che

- il Responsabile del Settore n°8 del Comune di Acri (CS), con nota prot.14653 del 5/8/2019 inoltrava via PEC a questo Settore, ulteriore richiesta di 60 giorni di proroga dell'autorizzazione provvisoria R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019, in quanto l'Arpacal *“non aveva ancora provveduto ad effettuare le analisi di controllo”*, e contestualmente inviava i risultati delle analisi effettuate in regime di autocontrollo su campioni di acqua reflua prelevati presso l'impianto di depurazione, conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia.

Pertanto

- sussistendone i presupposti, questo Settore ha concesso un'ulteriore proroga con determina dirigenziale RG 2019001441 del 30/8/2019 dell'autorizzazione provvisoria R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019 già prorogata con determina dirigenziale RG 2019000876 del 3/6/2019;
- in data 23/12/2019, a mezzo pec, è stato trasmesso dall'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, il verbale di accertamento e contestazione di infrazione amministrativa, prot. n. 61563 del 20/12/2019, per la violazione dell'Art. 101, Com. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sanzionato dall'Art. 133 Com.1 del medesimo Decreto, nonché le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate in data 22/10/2019 su campione d'acqua prelevato all'uscita dell'impianto di depurazione comunale, ubicato in Località Chimento del Comune di Acri

(CS), che hanno evidenziato il superamento dei limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente ai parametri Escherichia Coli, BOD5, azoto nitroso e azoto ammoniacale (come NH4);

Per tutto quanto sopra

- sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego del rilascio dell'autorizzazione definitiva e cessata validità dell'autorizzazione provvisoria giusta Determina Dirigenziale R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019 rilasciata al Sindaco pro tempore del Comune di Acri (CS).

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto, da parte del Responsabile dell'istruttoria, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Presidente n. 26 del 31.10.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

- per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di non concedere l'autorizzazione definitiva allo scarico e dichiarare cessata la validità dell'autorizzazione provvisoria giusta Determina Dirigenziale R.G. n. 2019000332 del 14/03/2019 allo scarico nel Vallone Chimento dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Chimento del Comune di Acri (CS) rilasciata al Sindaco pro tempore.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza Piazza XV marzo - 87100 Cosenza.

La presente Determina verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza, e pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco del Comune di Acri (CS) e all'ARPACAL.-
Dipartimento Provinciale – Cosenza, all'A.S.P. – U.O.C. Igiene Pubblica – Cosenza ed alla
Regione Calabria - Dipartimento Ambiente – Catanzaro.

Cosenza, 14/01/2020

**Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.